

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – FUNZIONI – FINALITA' OPERATIVE

Art. 1 - Costituzione e durata.

1.1.- E' costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata "Club di prodotto Appennino Piacentino" con sede legale e amministrativa in Piacenza, via Garibaldi, 50 e con uffici o delegazioni anche altrove qualora ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

1.2. – La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, rispetto a tale data l'Assemblea dei soci può con propria deliberazione disporre la proroga o l'anticipato scioglimento dell'Associazione.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione

2.1.- L'Associazione ha per oggetto la realizzazione di tutte quelle attività che possano contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al miglior coordinamento delle attività degli associati. A tal fine, l'Associazione potrà svolgere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, attività

- di promozione dei prodotti degli associati (siano essi beni o servizi turistici) e indirettamente del territorio sul quale possono esercitare la propria attività;

- di organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, culturali e sportive in Italia e all'estero che abbiano ad oggetto, anche indirettamente, l'attività degli associati o che possano in ogni modo contribuire alla promozione degli associati e della Associazione stessa;

- di assistenza e di consulenza agli associati nella soluzione di problemi tecnici, gestionali, organizzativi e finanziari, compresa l'attività di aggiornamento, riqualificazione e formazione delle risorse umane;

- di creazione, registrazione, gestione e tutela di marchi collettivi e/o di qualità e/o di provenienza al fine di promuovere la diffusione dei prodotti degli associati e tutelare la loro immagine commerciale presso il pubblico;

- di analisi e studio (comprese ricerche di mercato e statistiche) con riguardo al settore di attività degli associati;

- di edizione e pubblicazione di cataloghi pubblicitari nonché di realizzazione di ogni iniziativa di comunicazione e pubblicitaria ritenuta utile ed opportuna al fine di promuovere l'immagine degli associati;

■ di partecipazione ad altre associazioni o consorzi che abbiano ad oggetto la promozione delle attività turistiche sul territorio.

- di verifica della qualità della produzione degli associati e dei servizi da questi offerti e la prestazione delle relative garanzie per i loro prodotti;

- di elaborazione di politiche di finanziamento dell'Associazione anche attraverso l'accesso a fondi pubblici;

L'Associazione ha inoltre ad oggetto lo svolgimento di tutte le altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e la conclusione di tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie alla realizzazione degli scopi predetti.

2.2- L'Associazione inoltre potrà svolgere qualunque altra attività necessaria ed utile per il raggiungimento degli obiettivi associativi.

2.3- L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili. Ciò premesso, in ogni caso, l'Associazione potrà dotarsi di un'organizzazione manageriale efficace che consenta la realizzazione delle attività che rappresentano il suo oggetto e lo sviluppo anche sotto il profilo qualitativo dell'offerta degli associati.

Art. 3 - Funzioni

Nel quadro delle attività necessarie ai fini del perseguimento del suo scopo, l'Associazione esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali degli associati, ed in particolare:

- a) predisporre i Disciplinari ai quali l'attività imprenditoriale degli associati si dovrà conformare, anche ai fini della registrazione di uno o più marchi collettivi che individuino, anche sotto il profilo qualitativo, l'offerta di beni e servizi da parte degli associati medesimi;
- b) predisporre un regolamento d'uso del marchio (per ogni marchio di cui è titolare);
- c) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia dei marchi collettivi di cui è titolare;
- d) autorizza gli associati ad apporre il marchio collettivo (o i marchi collettivi) di cui è titolare sui propri prodotti (beni o servizi) o ad utilizzarli per contraddistinguere la loro attività in affiancamento alle loro ditte ed insegna, secondo le modalità specificate nel regolamento d'uso del marchio;
- e) vigila affinché indebite utilizzazioni dei marchi collettivi di cui è titolare o di segni con essi confondibili non traggano il pubblico in inganno sulla natura e sulle qualità specifiche dei beni e dei servizi degli associati o non rechino danno agli stessi;
- f) verifica il rispetto dei Disciplinari da parte degli associati;
- g) prende tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto dei Disciplinari da parte degli associati e l'uso non decettivo dei marchi di sua proprietà.

Art. 4 - Finalità operative

4.1- Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Associazione potrà provvedere, tra l'altro, a:

- a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento sotto i profili tecnico e qualitativo dei beni e dei servizi offerti dagli associati, destinati ad essere contraddistinti dal marchio collettivo (o dai marchi collettivi) di cui è titolare, al fine di salvaguardarne la loro tipicità e le loro caratteristiche peculiari;
- b) assistere gli associati affinché i beni e servizi da essi offerti mantengano il livello qualitativo richiesto al fine di poter essere contraddistinti dal marchio collettivo (o marchi collettivi) di cui è titolare;
- c) promuovere la formazione professionale degli associati e dei loro addetti istituendo anche appositi corsi;
- d) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative dirette a valorizzare l'offerta degli associati e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione in Italia e all'estero.

4.2- La formazione professionale degli addetti alla produzione può anche essere rivolta a soggetti non associati.

TITOLO II

ZONA DI ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

Art. 5 - Zona di attività e garanzia dell'offerta

5.1- La zona ove si svolge l'attività degli associati, ai fini della partecipazione all'Associazione, coincide prevalentemente con il territorio dell'Appennino Piacentino e potrà ampliarsi a seconda delle esigenze di sviluppo dell'Associazione stessa, così come meglio specificato nei Disciplinari.

5.2- Le caratteristiche dell'offerta degli associati sono definite nei Disciplinari che verranno redatti ai fini del deposito di un marchio collettivo (o di marchi collettivi).

TITOLO III

PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Associati

6.1- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli operatori operanti nel settore della recettività turistica dei settori alberghiero e extra alberghiero; aziende di produzione specializzate in produzioni tipiche del territorio o in servizi agroambientali; enti locali, comunità montane, camere di commercio, enti parco; esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; associazioni culturali con scopi sociali in stretta attinenza con gli scopi dell'Associazione.

6.2- Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti che, in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, non abbiano in corso procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o, in ipotesi di persone fisiche, non siano interdetti o inabilitati.

6.3- Possono essere ammessi all'Associazione anche i soggetti che già aderiscono ad altre compagini associative o consortili, purché le finalità di dette associazioni o consorzi non siano in contrasto con le finalità dell'Associazione. Analogamente gli associati possono aderire a altre compagini che non abbiano finalità contrastanti con l'Associazione.

6.4- Ai fini e per gli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno inizialmente partecipato alla fondazione dell'Associazione e coloro che otterranno l'ammissione ai sensi del successivo art. 7 entro il termine inderogabile del 30 giugno 2007. I Soci Ordinari entrano a far parte dell'Associazione dopo la fondazione e dopo il termine stabilito del 30 giugno 2007. Essi sono tenuti al versamento della quota annua per la gestione dell'Associazione. I Soci Sostenitori sono coloro che pur non rientrando nelle categorie previste al presente art. comma 6.1 intervengono con iniziative di sostegno all'Associazione. I Soci Onorari sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nell'ambito d'azione e di ricerca socio economico culturale dell'Associazione.

Art. 7 - Ammissione

Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e del regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda e all'iscrizione come Socio Ordinario. L'acquisita qualità di Socio Ordinario si

Art. 8 - Obblighi degli associati

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione all'Associazione, si obbligano:

- a) ad osservare puntualmente lo Statuto, il Regolamento Interno, il Disciplinare relativo alla loro attività e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- b) a corrispondere regolarmente all'Associazione i contributi dovuti e pagare le penali eventualmente comminate, come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
- c) a rimborsare all'Associazione le spese sostenute nell'interesse degli associati richiedenti, nonché a risarcire l'Associazione dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;
- d) a prestare agli Organi dell'Associazione ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
- e) ad astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività dell'Associazione;

- f) a consentire ogni forma di ispezione e controllo da parte dell'Associazione che si renda necessaria per l'attuazione dell'oggetto e degli scopi associativi e/o finalizzata ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- g) fermo quanto disposto al precedente art. 8.3, a non partecipare ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione, salva espressa autorizzazione in tal senso da parte degli organi dell'Associazione.

Art. 9 - Recesso

9.1- L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. Il recesso è esercitato mediante l'invio di comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene automaticamente operativo decorsi sessanta giorni dalla data della sua comunicazione.

9.2- L'associato receduto non ha diritto alla restituzione di quanto conferito nel fondo dell'Associazione. L'associato receduto sarà inoltre tenuto a corrispondere in favore dell'Associazione la quota da lui dovuta, relativa all'esercizio in cui si è verificato il recesso.

Art. 10 - Esclusione

10.1- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che si sia reso inadempiente verso l'Associazione con riferimento al pagamento dei contributi dovuti o delle penalità di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17;
- c) che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dall'Associazione;
- d) che si sia reso inadempiente con riferimento alle disposizioni di legge, del presente Statuto, del Regolamento Interno, del Disciplinare relativo alla sua attività e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione e, nonostante gli sia già stato rivolto un richiamo o una diffida od irrogata una penalità ai sensi del Regolamento Interno, non si astenga dal ripetere i medesimi comportamenti, o non ponga in essere le attività necessarie per privare di effetti quanto realizzato in violazione delle suddette disposizioni;
- e) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f) che sia dichiarato fallito ovvero assoggettato ad altra procedura concorsuale od ancora abbia stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti o, in caso di persona fisica, sia stato interdetto o inabilitato.

10.2- L'esclusione dev'essere comunicata all'associato escluso senza ritardo e comunque entro trenta giorni. Tale comunicazione dev'essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo, in piego raccomandato con avviso di ricevimento e deve altresì contenere l'avviso all'associato escluso della possibilità di impugnare il provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 - Trasferimento di azienda

11.1- In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il cessionario subentra nel contratto di associazione, senza l'obbligo di versare nuovamente il contributo per l'ammissione all'Associazione di cui all'art. 16 lettera a), a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione all'Associazione.

12.2- A tal fine viene presentata una domanda di subentro al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'azienda, il quale delibera ai sensi dell'art. 7.

TITOLO IV

PATRIMONIO E CONTRIBUTI

Art. 12 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione dei soci;
- b) quote annuali per la gestione dell'Associazione;
- c) altri contributi pubblici o privati che abbiano lo scopo di promuovere i compiti dell'Associazione e/o ottenere finanziamenti per i singoli associati.

Art. 13 - Finanziamento

13.1- Il normale funzionamento dell'Associazione è assicurato dai soci con la quota annuale.

13.2- La quota associativa deve essere versata nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

13.3- L'ammontare del contributo di cui alla lettera b) art. 12 è determinato ogni anno dall'Assemblea. In assenza di nuova determinazione, esso si intende invariato rispetto all'anno precedente.

13.4- Qualora il fondo dell'Associazione dovesse subire perdite, l'Assemblea può deliberare il loro ripianamento da parte degli associati, stabilendone le modalità e i termini.

13.5- Salvo quanto stabilito dalla legge, il fondo dell'Associazione costituisce esclusiva ed unica garanzia per le obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che hanno la rappresentanza dell'Associazione.

13.6- Per la durata dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari degli associati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 14 - Contributo periodico

14.1- Ogni associato deve versare entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio il contributo annuale previsto all'art. 13 comma 13.3. L'associato inadempiente viene escluso dall'Associazione con le modalità stabilite dall'art. 10.

14.2- L'ammontare del contributo annuale dovuto da ciascun associato varia a seconda delle dimensioni dell'impresa, in termini di numero di addetti e di fatturato e della natura della stessa secondo le modalità e nei termini specificati nel Regolamento Interno.

14.3- L'ammontare del contributo periodico viene determinato ogni anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal precedente comma.

Art. 15 - Ulteriori contribuzioni

15.1.- Le ulteriori spese riconducibili a specifiche attività dell'Associazione rese a favore solo di alcuni degli associati gravano su coloro a favore dei quali l'attività è svolta, in proporzione alla loro partecipazione all'attività stessa, secondo il riparto approvato dal Consiglio Direttivo.

15.2.- Ogni associato deve rimborsare all'Associazione le spese sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dall'associato e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Organizzazione dell'Associazione

L'Associazione può compiere unicamente operazioni e svolgere attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui agli artt. 2, 3 e 4, eventualmente avvalendosi di un'organizzazione all'uopo predisposta.

Art. 17 - Penalità

17.1.- Qualora un associato si renda inadempiente in ordine alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, del Disciplinare relativo alla sua attività o alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, convocato senza ritardo dal suo Presidente, accertata la violazione, contesta per iscritto tutti gli addebiti al soggetto inadempiente indicandoli specificamente e invitandolo a prendere posizione su di essi per iscritto nel termine di dieci giorni.

17.2.- Ricevute le osservazioni scritte dell'associato inadempiente o trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i relativi provvedimenti ed eventualmente determinare la misura della penalità.

17.3- La deliberazione del Consiglio Direttivo viene comunicata all'associato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

17.4.- L'associato deve effettuare il versamento delle penalità eventualmente comminate dal Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

17.5.- Nel Regolamento Interno vengono stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla tipologia delle inadempienze.

17.6.- Nei casi particolarmente gravi o di comportamento recidivo, i minimi e i massimi delle penalità applicabili si intendono raddoppiati.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

19.1- L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo, si riunisce in sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno nel primo semestre di ogni anno, per deliberare sul rendiconto finanziario; sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

19.2- La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicate ai soci per lettera raccomandata, o con altri mezzi equipollenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

Art. 20 - Partecipazione all'Assemblea

20.1- Potranno partecipare all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

20.2- Ciascun socio potrà rappresentare non più di due soci, purché munito di regolare delega scritta. Ogni socio potrà delegare un proprio incaricato, purché munito di regolare delega scritta.

20.3- Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario, in prima convocazione che siano presenti o rappresentati almeno il 50% degli associati: Le deliberazioni risultano adottate se approvate a maggioranza dei voti presenti in assemblea. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21 - Deliberazioni dell'Assemblea.

21.1- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

21.2- L'Assemblea all'inizio di ogni sessione nomina un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 22 - Assemblea straordinaria

Possono essere convocate assemblee straordinarie per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

Art. 23 - Nomina del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di tre persone ed un massimo di dodici. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i soci membri possono essere rieletti.

Art. 24 - Poteri del Consiglio Direttivo

24.1- Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

24.2- In particolare il Consiglio:

- a) propone all'Assemblea l'importo delle quote annue per la gestione dell'Associazione;
- b) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci;
- c) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- d) può distribuire incarichi e deleghe per specifiche funzioni o particolari progetti.

Art. 25 - Nomina Presidente

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti dei terzi sono conferite al Presidente.

Art. 26 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 27 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina il Collegio dei revisori il quale ha competenze in merito al controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Esso è composto da tre membri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 - Modifiche statutarie

Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea. La delibera dovrà essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Art. 29 - Norma transitoria

In sede di prima attuazione, per i Soci Fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno stabiliti per i soci in sede di adozione degli standard minimi di qualità. Il Socio Fondatore ha peraltro l'obbligo, sanzionato con la perdita della qualità di socio, di provvedere al richiesto adeguamento entro il 30 giugno 2008.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.